



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Delibera n. 28

Seduta del 21 dicembre 2022

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Oggetto: Progetto di Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico (PAI) del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica e relative misure di salvaguardia. Adozione ai sensi degli articoli 63 c. 6 lettera d), 65 c. 7, 66, 67 e 68 del d. lgs. n. 152/2006.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte terza - sezione I, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)";
- al comma 4 prevede che "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità";
- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest'ultima, prevedendo che la CIP adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino e nello specifico "a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino (...); b) individua tempi e modalità (...); c) determina



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci”;

- al comma 10 prevede che *“Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall’art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall’art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)”;*

VISTO l’art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale che comprende il bacino del fiume Arno, il bacino del fiume Serchio, il bacino del fiume Magra nonché i bacini regionali della Toscana e della Liguria;

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO il D.L. 11 novembre 2022, n. 173 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, convertito con modificazioni con la legge approvata definitivamente in data 14 dicembre 2022, e in particolare l’art. 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di *“Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”*;

VISTA la nota del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 27731 del 21.12.2022, agli atti di questa Autorità al prot. n. 10248 del 21.12.2022, con cui il dirigente amministrativo con maggiore anzianità di servizio, dr. Giacomo Lovecchio, a norma dell’art. 7 comma 5 del Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici dell’Autorità, approvato con decreto interministeriale n. 203 del 24 maggio 2022, è stato incaricato di svolgere provvisoriamente le funzioni di Segretario Generale;

VISTO l’articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *“Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale”*, ai sensi del quale *“il Piano di bacino (...) ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”*;

VISTI l’articolo 67 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., che prevede che *“nelle more dell’approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell’art. 65 comma 8, piani stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

determinazione delle misure medesime” e l’articolo 65 comma 7, ai sensi del quale “in attesa dell’approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia (...). Le misure sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni”;

VISTO l’articolo 68 commi 1-4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ai sensi del quale *“I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell’art. 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e sono adottati con le modalità di cui all’art. 66. L’adozione dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano. Ai fini dell’adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province e i comuni interessati, unitamente alla regione e a un rappresentante dell’Autorità di bacino. La conferenza di cui al comma 3 esprime il parere sul progetto di piano, con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche e urbanistiche”;*

VISTA, da ultimo, la legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, convertito in legge, entrato in vigore il 17 luglio 2020, ed in particolare l’art. 54 comma 3 che introduce i commi 4-bis e 4-ter all’art. 68 del d.lgs. 152/2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-bis che *“Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all’articolo 67, comma 1”* e al comma 4-ter che *“Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”;*

VISTO l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”* nonché l’art. 175 del medesimo decreto;

VISTO, QUINDI, il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante *“Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed in particolare l’art. 1 comma 1 ai sensi del quale *“le Autorità di bacino (...) adottano piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell’art. 17 della legge 183/1989 (...)”;*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

VISTI i Piani stralcio di assetto idrogeologico (PAI) vigenti nel territorio dei bacini ricadenti nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, adottati dalle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989, e nello specifico:

- Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del fiume Arno, approvato con d.P.C.M. 6 maggio 2005;
- Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio 1° aggiornamento, approvato con d.p.c.m. 26 luglio 2013;
- Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino di rilievo regionale Toscana Nord, approvato con delibera di Consiglio Regionale n.11 del 25 gennaio 2005;
- Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino di rilievo regionale Ombrone, approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 12 del 25 gennaio 2005;
- Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino di rilievo regionale Toscana Costa, approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 13 del 25 gennaio 2005;
- Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Magra e del Torrente Parmignola", approvato con delibera di Consiglio Regionale 05.07.2006, n. 69 per il territorio toscano e con delibera di Consiglio Regionale 18.07.2006, n. 24 per il territorio ligure;
- Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Provincia di Imperia, approvato per ambiti;
- Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Provincia di Savona, approvato per ambiti;
- Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Provincia di Genova, approvato per ambiti;
- Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Provincia di La Spezia, approvato per ambiti;

DATO ATTO CHE i Piani stralcio sopra richiamati presentano differenti impostazioni tecniche e normative, in quanto prodotti da Autorità di bacino diverse che operavano, ai sensi della legge 183/1989, sul territorio dei bacini idrografici ricadenti nel distretto, con la conseguenza che ancora oggi sulla stessa tematica risultano vigenti all'interno del territorio distrettuale quadri conoscitivi e regole molto diverse tra loro;

DATO, ALTRESI', ATTO CHE per quanto riguarda i bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e i bacini regionali della Toscana, il processo di revisione e variante degli strumenti di pianificazione di assetto idrogeologico previgenti era già stato avviato nel corso del 2019, con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 ed erano state contestualmente adottate specifiche misure di salvaguardia che hanno garantito *medio tempore* l'aggiornamento continuo del quadro conoscitivo alla luce dei criteri fissati dal nuovo progetto di Piano;

DATO, INOLTRE, ATTO CHE nelle more della definitiva adozione del progetto di PAI frane per il territorio toscano, l'Autorità di bacino ha condiviso con le regioni del distretto l'obiettivo di aggiornare il PAI per l'intero territorio distrettuale, superando i piani previgenti e garantendo la sua estensione anche ai bacini regionali della Liguria e del Magra nella nuova prospettiva distrettuale,



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

in linea con quanto già fatto per l'intero territorio distrettuale con il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni, adottato in via definitiva a dicembre 2021 e approvato in Consiglio dei Ministri il 1 dicembre 2022;

RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO E OPPORTUNO nella nuova prospettiva distrettuale avviare un processo di revisione e variante generale avente ad oggetto i diversi PAI vigenti sull'intero territorio distrettuale, al fine di garantire la massima coerenza e omogeneizzazione possibile anche nella gestione delle problematiche afferenti alla pericolosità geomorfologica e da frana e al correlato rischio, uniformando alla scala distrettuale e dei singoli bacini il quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio e la disciplina di piano applicabile allo stesso;

RITENUTO, QUINDI, NECESSARIO E OPPORTUNO procedere all'adozione di un nuovo progetto di Piano di bacino distrettuale, stralcio per l'assetto idrogeologico, costituente variante generale ai vigenti PAI dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio, del fiume Magra e dei bacini regionali della Liguria e della Toscana, finalizzato alla revisione del quadro normativo e delle classi di pericolosità ai fini della loro integrazione a scala territoriale distrettuale;

RITENUTO, ALTRESI', NECESSARIO E OPPORTUNO garantire, nelle more dell'adozione definitiva e dell'approvazione del nuovo PAI, l'aggiornamento in continuo delle mappe di pericolosità e rischio da dissesti di natura geomorfologica contenute nel progetto di PAI, in parallelo all'espletamento delle attività di riesame e aggiornamento delle mappe della pericolosità dei PAI vigenti, in modo da avere, fin dall'inizio, un costante allineamento del quadro della pericolosità tra PAI vigenti e nuovo PAI distrettuale;

RITENUTO, QUINDI, NECESSARIO E OPPORTUNO adottare, ai sensi dell'art. 65 comma 7 del d.lgs. 152/2006, come misura di salvaguardia l'art. 16 della disciplina di Piano unitamente alle mappe di pericolosità e rischio da dissesti di natura geomorfologica contenute nel progetto di PAI, stabilendo che tale norma entrerà in vigore con la pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

VISTO, QUINDI, il nuovo "Progetto di Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico (PAI) del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica" pubblicato sul sito dell'Autorità alla pagina www.appenninoseptentrionale.it, che si compone dei seguenti elaborati:

- a. Relazione generale
- b. Disciplina di piano con allegati
- c. Mappe di pericolosità e rischio da dissesti di natura geomorfologica;

VISTO, IN PARTICOLARE, l'art. 16 della Disciplina di piano;

RICHIAMATO, INOLTRE, l'art. 65 comma 6 del D.lgs. 152/2006 che prevede che "...le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico";

VISTA la legge Regione Toscana 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

VISTO il Regolamento 30 gennaio 2020, n. 5/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche";

VISTA la legge della Regione Liguria 15 luglio 2022, n. 7, recante "Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento" e in particolare l'art. 3 "Modifica all'art. 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" ai sensi del quale è previsto che "La Regione, nell'ambito della disciplina prevista dagli articoli 61, comma 1, lettera h), e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione degli indirizzi e sulla base delle risultanze dei Piani di bacino distrettuali, anche stralcio, provvede, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale, con regolamento, a emanare le disposizioni concernenti l'attuazione dei Piani medesimi con particolare riferimento al settore urbanistico, per le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica";

DATO ATTO che, a seguito dell'adozione del progetto di piano di cui alla presente deliberazione, nell'ottica dell'integrazione graduale degli strumenti di pianificazione a livello distrettuale e della loro attuazione con particolare riferimento al settore urbanistico, nelle more e ai fini dell'adozione definitiva del Piano nei termini di cui all'art. 68 comma 2 del d.lgs. 152/2006, l'Autorità di bacino fornirà alle regioni territorialmente competenti il proprio supporto per l'avvio tempestivo della procedura di convocazione delle conferenze programmatiche di cui all'art. 68 comma 3 del d.lgs. 152/2006, funzionali all'espressione del parere sul progetto di PAI;

VISTO il parere favorevole sulla documentazione relativa al progetto di PAI di cui sopra, espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 30 novembre 2022;

Visto il verbale della seduta del 21 dicembre 2022 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

Tutto ciò visto e considerato

DELIBERA

ARTICOLO 1 - Ai sensi dell'art. 63 comma 6 lettera d), 65 comma 7, 66, 67 e 68 del D.Lgs. 152/2006 è adottato il "Progetto di Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico (PAI) del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica" in seguito anche "Progetto di PAI";

ARTICOLO 2 - Il Progetto di PAI di cui all'articolo 1 è costituito dai seguenti elaborati:

- a. Relazione generale
- b. Disciplina di piano con allegati
- c. Mappe di pericolosità e rischio da dissesti di natura geomorfologica

La documentazione di Piano è pubblicata sul sito dell'Autorità di bacino distrettuale alla pagina www.appenninosettentrionale.it

ARTICOLO 3 - Nell'ottica dell'integrazione graduale degli strumenti di pianificazione a livello distrettuale e nelle more e ai fini dell'adozione definitiva del Piano nei termini di cui all'art. 68 comma 2 del d.lgs. 152/2006, l'Autorità di bacino, per quanto di competenza:



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- fornisce alle Regioni territorialmente competenti il proprio supporto per il tempestivo avvio della procedura di cui all'art. 68 comma 3 del decreto legislativo 152/2006, funzionale all'espressione del parere sul progetto di PAI;
- garantisce il riesame e l'aggiornamento delle mappe di pericolosità del progetto di PAI ai sensi dell'art. 16 della disciplina di Piano;
- procede contestualmente al riesame e all'aggiornamento delle mappe di pericolosità dei PAI vigenti, fino all'adozione del nuovo PAI, sulla base della normativa vigente richiamata in premessa.

ARTICOLO 4 - Ai fini di garantire l'espletamento delle attività di riesame e aggiornamento di cui all'articolo 3 della presente deliberazione, l'art. 16 della disciplina di Piano richiamato in premessa, è adottato unitamente alle mappe di pericolosità come misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 comma 7 del d.lgs. 152/2006 ed entrerà in vigore con la pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

ARTICOLO 5 - Ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 21-*bis* della legge 241/1990, è disposta la pubblicazione della notizia di adozione del nuovo Progetto di Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico (PAI) del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica e relative misure di salvaguardia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei Bollettini delle regioni territorialmente competenti, con la precisazione delle modalità e dei tempi con cui chiunque sia interessato possa prendere visione, consultare la documentazione e presentare osservazioni. Nell'avviso si provvederà a comunicare la contestuale adozione della misura di salvaguardia di cui all'articolo 4.

ARTICOLO 6 - Al fine di garantire la massima pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni e partecipazione è disposto che il nuovo Progetto di PAI e la relativa documentazione siano pubblicati sul sito web istituzionale e depositati presso l'Autorità di bacino.

ARTICOLO 7 - L'Autorità di bacino provvede ad assicurare adeguate forme di pubblicità del presente atto e di partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del progetto di Piano anche ai sensi di quanto previsto all'art. 66 comma 7 del d.lgs. 152/2006, garantendo al contempo l'attuazione di quanto previsto all'art. 3.

Roma, 21 dicembre 2022

IL PRESIDENTE

Il Viceministro

(On. Vannia Gava)

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

(Dr. Giacomo Lovecchio)



Lovecchio Giacomo
21.12.2022 16:01:24
GMT+00:00

